APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI ITALO-JUGOSLAVI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI INTERESSI PATRIMONIALI DEGLI ENTI PUBBLICI DELL'ISTRIA, STIPULATI A POLA IL 12 DICEMBRE 1930

Art. 4 (Convenzione)

Pure in relazione alla chiave generale saranno ripartiti i seguenti fondi e fondazioni (allegato n. 11):

a) il patrimonio dell'Istituto di assicurazione per il bestiame;

b) il patrimonio del Fondo delle colonie agricole;

c) il patrimonio dell'Ufficio vini;

d) il patrimonio dell'Ufficio olii;

e) il patrimonio della Fondazione pro marineria istriana;

f) il patrimonio del Fondo vigili.

Per i patrimoni di cui alle lettere a), b), c), d), e), vengono considerate le consistenze al 31 dicembre 1930; per quello del fondo di cui la lettera f) la consistenza al 31 dicembre 1920.

Il patrimonio del fondo per sovvenzioni alle Casse rurali e agli asili infantili nella sua consistenza al 31 dicembre 1920, viene suddiviso in ragione al numero delle Casse rurali esistenti in questa data (allegato n. 12).

Non vengono divise: a) la fondazione Vidulich; b) la fondazione pro Ginnasio di Pisino; c) la fondazione Sucic Antonio.

Le fondazioni a) e b) restano in Amministrazione italiana, la fondazione c) sara' ceduta all'Amministrazione del Banato della Sava (Savska Banovina).

Versione in vigore dal 29 aprile 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi italo-jugoslavi per la sistemazione degli interessi patrimoniali degli Enti pubblici dell'Istria, stipulati a Pola il 12 dicembre 1930
Estremi	Legge 22 dicembre 1932, n. 2070
Partizione	Convenzione

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-italo-jugoslavi-per-la-sistemazione-degli/convenzione-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it